

**COMUNE di CERVIA
(Provincia di Ravenna)**

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE E IN USO
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO
"CENTRO SPORTIVO BRIAN FILIPI"**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

Daniela Poggiali, nata a Forlì il 26.05.1959, Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Servizi al Cittadino del Comune di Cervia, domiciliata per le sue funzioni in Cervia, presso la Residenza Comunale, P.za Garibaldi n. 1, la quale interviene non in proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Cervia (C.F. e P. IVA 00360090393), a norma dell'art. 53 dello Statuto Comunale e in esecuzione della determinazione dirigenziale n. _____ del _____

E

_____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in Cervia, presso la sede di _____,

Via _____ n. _____ (C.F. _____ P.IVA _____), il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante della stessa

PREMESSO

- che il Comune di Cervia è proprietario dell'impianto sportivo denominato "Centro sportivo Brian Filipi", ubicato presso il Centro sportivo comunale "Liberazione", Via Pinarella n. 66, e facente parte degli impianti sportivi di quartiere di cui al Regolamento comunale approvato con atto di C.C. n. 2/1998 e successive modifiche e integrazioni;
- che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ e per le motivazioni ivi espresse, si è stabilito di dar corso ad una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in gestione e in uso dell'impianto, per il periodo dal 01.05.2017 al 30.04.2020;
- che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stata approvata l'aggiudicazione dell'impianto a favore di _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Cervia affida a _____ (di seguito denominato per brevità "**gestore**"), la gestione e l'uso del Centro sportivo "Brian Filipi".

L'affidamento ha quali finalità principali:

- la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva e la valorizzazione della funzione sociale dello sport sotto il profilo educativo-formativo,

	dell'aggregazione e della socializzazione, della tutela della salute e del miglioramento degli stili di vita;	
	- la promozione, in particolare, della pratica sportiva quale strumento di prevenzione primaria, con particolare riferimento ai bambini e ai giovani;	
	- il mantenimento e il consolidamento della rilevanza sociale dell'impianto quale centro di aggregazione della comunità locale;	
	- la valorizzazione dell'associazionismo sportivo senza scopo di lucro espressione del territorio.	
	La gestione e l'uso dell'impianto dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti principi:	
	- valenza pubblica delle attività;	
	- massima fruibilità e funzionalità della struttura;	
	- salvaguardia del bene e delle sue dotazioni;	
	- riduzione progressiva degli oneri a carico del Comune di Cervia e perseguimento dell'equilibrio economico della gestione.	
	In particolare l'impianto dovrà essere utilizzato e gestito in conformità a quanto previsto dalla presente convenzione e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara. In relazione a detta offerta, potranno essere previste variazioni, parziali e limitate, solo per motivate ragioni ed in accordo con l'Amministrazione comunale.	
	Art. 2 - UBICAZIONE E CONSISTENZA DELL'IMPIANTO	
	L'impianto è ubicato presso il Centro sportivo comunale "Liberazione", Via Pinarella n. 66, ed è costituito da:	
	- un campo da calcio a 11 in erba naturale, con tribune smontabili;	
	- un campo da calcio a 7 in erba naturale, con tribune smontabili;	
	- un campo da allenamento;	
	- strutture ad uso servizi (locali uso ufficio, servizi igienici, docce, spogliatoi, ecc);	
	- un punto ristoro per i frequentatori dell'impianto;	
	- aree verdi accessorie e percorsi interni di collegamento del complesso sportivo.	
	L'impianto è affidato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.	
	Il gestore riconosce che l'impianto suddetto e le eventuali opere successive autorizzate e realizzate con o senza finanziamenti o benefici economici da parte del Comune, sono e saranno di esclusiva proprietà del Comune stesso.	
	Art. 3 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO	
	L'impianto è destinato alla promozione e all'esercizio della pratica sportiva, con particolare riferimento alle seguenti attività:	
	- corsi e attività di avviamento al calcio e di promozione sportiva in genere, con particolare attenzione rivolta ai bambini, agli adolescenti e ai giovani, al fine di agevolarne la crescita e lo sviluppo;	
	- attività e iniziative sportive legate al calcio, sia amatoriali che agonistiche, compresa la partecipazione ai campionati.	
	L'utilizzo dell'impianto deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali. In particolare il gestore dovrà garantire l'utilizzo dell'impianto - compatibilmente con le proprie attività	

sportive - alle società e associazioni sportive dilettantistiche locali che praticano la disciplina sportiva del calcio, con priorità per l'attività sportiva giovanile fino ai 18 anni.

Le tariffe per le concessioni in uso dell'impianto sono stabilite e periodicamente aggiornate dalla Giunta Comunale, su proposta del gestore da presentare almeno 60 giorni prima dell'avvio della stagione sportiva.

Attualmente le tariffe sono definite come segue:

- € 100,00 IVA inclusa a partita, per partite in orario diurno;

- € 120,00 IVA inclusa a partita, per partite in orario serale.

Le tariffe di cui sopra saranno opportunamente ridotte in caso di utilizzo dell'impianto per più partite (da disputare in contemporanea su più campi oppure per più giornate consecutive o ancora in forma continuativa nel corso della stagione sportiva) oppure per allenamenti.

In particolare il gestore, a cui è rimessa la determinazione delle tariffe da applicare nei suddetti casi, dovrà agevolare l'utilizzo dell'impianto da parte delle realtà calcistiche locali eventualmente interessate, praticando le opportune facilitazioni economiche in relazione alla frequenza di utilizzo dell'impianto e/o nell'ambito di accordi di collaborazione più ampi.

E' comunque facoltà del gestore praticare, in via generale, tariffe ridotte rispetto a quelle suindicate, secondo criteri oggettivi e nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Gli introiti derivanti dall'incasso delle tariffe, di cui il gestore potrà proporre periodicamente l'aggiornamento, sono di spettanza del gestore stesso, a parziale copertura delle spese di gestione.

L'impianto potrà essere utilizzato anche per la realizzazione di iniziative e manifestazioni di natura extrasportiva ed in particolare di iniziative promozionali, ricreative, sociali, educative, aggregative, turistiche. Le manifestazioni potranno essere promosse e realizzate - previo nulla osta del Comune e fermo restando il possesso delle autorizzazioni necessarie - sia dal gestore, sia da soggetti terzi.

Le eventuali tariffe a carico di tali soggetti per l'utilizzo dell'impianto a fini extrasportivi saranno definite autonomamente dal gestore e i relativi proventi saranno di spettanza dello stesso, a parziale copertura delle spese di gestione.

E' fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11.

Art. 4- ONERI A CARICO DEL GESTORE

Il gestore si obbliga:

- a) a svolgere le attività nel pieno rispetto di ogni vigente norma di legge e regolamento, con particolare riferimento alla norme in materia di sicurezza;
- b) a trasmettere annualmente al Comune di Cervia la programmazione delle attività sportive ed extrasportive, secondo quanto previsto al successivo art. 8, punto 1);
- c) a coordinare le attività sportive da svolgere presso l'impianto e a tenere costantemente aggiornato il relativo calendario;
- d) a garantire, con oneri e spese a proprio carico:
 - la manutenzione ordinaria dell'impianto e delle sue dotazioni;
 - il servizio di custodia, guardiania, vigilanza e controllo;

	- il servizio di pulizie; secondo quanto previsto nel "Piano di conduzione tecnica" allegato alla presente convenzione come sua parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);	
e)	a gestire e a condurre correttamente gli impianti tecnologici e le caldaie, provvedendo agli interventi di manutenzione di cui alla precedente lettera d) ed effettuando i controlli periodici previsti dalla normativa vigente;	
f)	a garantire la cura e la manutenzione di tutto quanto non espressamente contemplato, ma che costituisca di fatto una pertinenza o accessorio dell'impianto;	
g)	a conservare scrupolosamente presso l'impianto la documentazione tecnica e manutentiva relativa alle tribune smontabili e, in caso di loro smontaggio per esigenze estranee al Comune di Cervia, a farsi rilasciare da persona in possesso dei requisiti di legge, formale dichiarazione di corretto montaggio, da conservare anch'essa presso l'impianto insieme alla restante documentazione;	
h)	ad effettuare gli interventi di adeguamento tecnico-impiantistico richiesti dall'evolversi delle normative federali per lo svolgimento delle attività sportive praticabili presso l'impianto;	
i)	a comunicare al Comune tutti i lavori di manutenzione straordinaria che si rendano necessari, segnalando tempestivamente eventi, guasti o situazioni di pericolo o anomalie dalle quali possa derivare un danno all'impianto o alle persone ed attivando gli interventi immediati eventualmente necessari, compresa la chiamata delle persone o Enti competenti (Comune di Cervia, Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco ecc.);	
j)	ad osservare le prescrizioni ambientali di cui al successivo art. 5;	
k)	a mettere a disposizione i beni e le attrezzature necessari al regolare funzionamento dell'impianto, ove lo stesso ne risulti sprovvisto;	
l)	a gestire l'accesso dell'utenza e del pubblico nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e delle eventuali limitazioni poste dalle stesse;	
m)	a concedere in uso l'impianto secondo quanto stabilito al precedente art. 3 e nel rispetto degli indirizzi e criteri ivi indicati;	
n)	a riservare l'uso gratuito dell'impianto in favore del Comune, secondo quanto stabilito al successivo art. 11;	
o)	a osservare e a far osservare all'utenza e ai soggetti terzi la massima diligenza e cura nell'utilizzo dell'impianto e delle sue dotazioni;	
p)	a riscuotere le tariffe d'uso dell'impianto e ad assolvere i relativi adempimenti amministrativi, contabili e fiscali;	
q)	a gestire il punto ristoro per i frequentatori dell'impianto, introitando i relativi incassi a parziale copertura delle spese di gestione;	
r)	a farsi carico di tutte le spese di gestione dell'impianto, comprese le spese per le utenze secondo quanto indicato al successivo art. 6;	
s)	a svolgere ogni attività strumentale e accessoria rispetto a quelle	

precedentemente indicate.

Art. 5 - PRESCRIZIONI AMBIENTALI

Il gestore si impegna a prestare particolare attenzione agli aspetti ambientali inerenti la gestione del centro sportivo, secondo quanto disposto dalle sottoelencate prescrizioni ambientali:

RISORSA IDRICA:

- nell'irrigazione delle aree verdi di pertinenza si dovranno adottare sistemi e modalità di distribuzione dell'acqua efficienti tali da ridurre i consumi e le perdite;
- per evitare la presenza e proliferazione delle zanzare in particolare della zanzara tigre verificare con cura che non siano presenti ristagni di acqua e nel caso provvedere alla loro completa eliminazione. Qualora i ristagni non siano eliminabili come nel caso dei pozzetti fognari trattarli periodicamente con prodotto larvicida o ricoprirli con rete metallica filtrante a maglia fine;
- chiudere accuratamente tutti i rubinetti per evitare inutili sprechi e controllare periodicamente attraverso lettura dei contatori che non siano presenti perdite di acqua nella rete di distribuzione;
- installare nei rubinetti e nelle docce semplici dispositivi di riduzione del flusso e privilegiare nella scelta dei WC quelli a doppio scarico;
- informare gli utenti, anche attraverso l'apposizione di semplici cartelli, sull'uso appropriato dei servizi sanitari onde evitare spreco di acqua.

RIFIUTI:

- conferire i rifiuti urbani prodotti dalle proprie attività in forma differenziata utilizzando i contenitori presenti sul territorio comunale o recandosi presso le stazioni ecologiche attrezzate;
- non abbandonare mai i rifiuti fuori dai cassonetti;
- sfalci o potature, qualora prodotti in quantità rilevanti, vanno conferiti direttamente alle stazioni ecologiche attrezzate o ritirate attraverso il servizio domiciliare;
- eventuali rifiuti ingombranti vanno conferiti direttamente alle stazioni ecologiche attrezzate o ritirati attraverso il servizio domiciliare.

ENERGIA:

- preferire la luce solare alla luce elettrica;
- spegnere le luci e le attrezzature tecniche quando sono inutilizzate;
- adottare una logica di risparmio nella climatizzazione e mantenere il riscaldamento a temperature non elevate (circa 20°) evitando di dimenticare le finestre aperte con i termosifoni accesi.

Art. 6 - CONSUMI ENERGETICI ED UTENZE

Come indicato al precedente art. 4, lett. r), il gestore si obbliga al pagamento di tutte le utenze, provvedendo, a sua cura e spese, al cambio di intestazione dei contratti di fornitura dell'acqua e del gas, attualmente intestati all'Amministrazione Comunale.

Si precisa che, stante l'impossibilità tecnica di provvedere alla separazione dei contatori, l'utenza di acqua ricomprende anche i consumi dell'abitazione del custode del Centro sportivo "Liberazione" e del locale ubicato nel medesimo immobile ed adibito a palestra. Il gestore è tenuto pertanto a farsi carico anche delle spese relative

a tali consumi, con rimborso da parte dell'Amministrazione comunale della somma annua definita al successivo art. 14.

La voltura dei contratti di fornitura dovrà essere effettuata tempestivamente e comunque in tempo utile affinché il cambio di intestazione abbia decorrenza massima dal 1° giugno 2017. Il mancato rispetto di tale prescrizione costituisce inadempimento contrattuale ai sensi del successivo art. 20, comma 1, salvo che il fatto non sia imputabile a circostanze oggettive non dipendenti dalla volontà del gestore.

In caso di ritardi rispetto al termine suindicato, l'Amministrazione comunale provvederà a decurtare dal contributo previsto al successivo art. 14 le spese sostenute per i consumi successivi al 1° giugno. Il rimborso dovrà essere effettuato entro il termine massimo di trenta giorni dalla quantificazione, anche in forma forfettaria, di tali spese.

Art. 7 - PERSONALE

Il gestore garantisce, a propria cura e spese, la presenza di personale, volontario o retribuito, dotato delle capacità e delle qualifiche necessarie per un'ottimale conduzione dell'impianto.

Detto personale intrattiene rapporti esclusivamente con il gestore, cui fanno capo tutti gli eventuali obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, nonché tutte le responsabilità in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori e di rispetto della relativa normativa. A tale proposito è fatto obbligo, in particolare, di adottare le misure di prevenzione dei rischi da interferenze di cui al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) allegato alla presente convenzione come sua parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B), e a sostenere integralmente le spese indicate nel suddetto documento, per un importo pari a € 575,00.

Relativamente ai soggetti eventualmente impiegati a titolo di volontariato, è fatto obbligo al gestore di attivare le polizze assicurative per la responsabilità civile di cui al successivo art. 16 e di garantire inoltre idonea copertura assicurativa per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività.

Art. 8 - OBBLIGHI INFORMATIVI

Il gestore si obbliga a presentare annualmente al Comune - Ufficio Sport:

- 1) la programmazione delle attività, sia sportive che extrasportive, da svolgersi all'interno dell'impianto. La programmazione deve essere presentata prima dell'avvio della stagione sportiva e comunque non oltre il 15 settembre di ogni anno;
- 2) una copia del bilancio consuntivo, entro un mese dalla sua approvazione;
- 3) una relazione consuntiva relativa:
 - all'attività svolta;
 - all'utenza che ha usufruito dell'impianto (suddivisa nelle diverse tipologie e con indicazione dei relativi dati numerici);
 - alle tariffe applicate;
 - agli interventi di manutenzione ordinaria realizzati, con indicazione dei relativi costi;
 - alle attività svolte in relazione alle prescrizioni ambientali di cui al precedente articolo 5;
 - all'andamento economico-finanziario della gestione, con indicazione

	<p>dettagliata, nel rispetto di criteri di veridicità e trasparenza, dei dati relativi alle entrate conseguite e alle spese sostenute. Il bilancio di gestione dell'impianto è da considerarsi pubblico e gli eventuali utili di gestione devono essere reinvestiti sull'impianto stesso.</p> <p>La relazione deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento all'annualità precedente (periodo giugno/maggio).</p> <p>Il gestore inoltre è tenuto a trasmettere tempestivamente al Comune gli ulteriori dati e informazioni dallo stesso richiesti ai fini del monitoraggio e del controllo di qualità, efficacia ed efficienza dei servizi pubblici erogati, nonché ai fini della trasmissione o rendicontazione, a scopo istituzionale, ad Enti e soggetti terzi.</p>	
	Art. 9 - ONERI A CARICO DEL COMUNE	
	<p>Il Comune potrà sostenere l'attività di promozione allo sport e comunque l'attività a valenza socio-aggregativa realizzata dal gestore all'interno dell'impianto, mediante la concessione di un contributo economico da determinare annualmente sulla base degli indirizzi generali formulati dall'Amministrazione, delle attività programmate e delle disponibilità di bilancio, in attuazione di quanto stabilito dal Regolamento comunale per la concessione di forme di sostegno approvato con atto di C.C. n. 63/2006.</p>	
	Art. 10 - INTERVENTI DI MIGLIORIA E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
	<p>Gli interventi di miglioria e di manutenzione straordinaria dell'impianto potranno essere eseguiti direttamente dal gestore, che avrà così riconosciuta per sé la titolarità per richiedere i titoli autorizzatori eventualmente necessari e per svolgere le funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Al fine di eseguire i suddetti interventi, il gestore dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione, corredata di un progetto tecnico composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relazione illustrativa-fotografica dello stato dei luoghi; - relazione tecnica descrittiva dell'intervento da realizzare; - elaborati grafici; - preventivi di spesa redatti nella forma del computo metrico estimativo, contenente la descrizione delle lavorazioni ed i relativi costi. Il computo metrico dovrà inoltre prevedere le spese per gli incarichi tecnici necessari alla realizzazione dell'intervento (predisposizione documentazione tecnica preliminare, direzione lavori, responsabile della sicurezza, rilascio certificazioni ecc.). <p>Sulla base dell'incidenza dell'intervento, sarà possibile presentare solo alcuni dei documenti tecnici suindicati, secondo le indicazioni che verranno fornite dai competenti uffici comunali.</p> <p>A seguito dell'esame della documentazione suddetta e delle necessarie valutazioni di funzionalità, convenienza e congruità economica, il Comune - Ufficio Sport - autorizzerà l'intervento, assegnando al gestore un contributo economico definito in relazione alla natura e ai costi dell'intervento medesimo.</p> <p>Ottenuta l'autorizzazione comunale, il gestore potrà avviare i lavori nel momento in cui avrà attivato tutte le procedure necessarie, compresa la presentazione di eventuali titoli edilizi previsti dalla normativa vigente.</p> <p>A conclusione dell'intervento, il gestore dovrà presentare:</p>	

- le certificazioni dei materiali utilizzati, attestanti la conformità alle norme vigenti, e le certificazioni di conformità degli eventuali nuovi impianti realizzati o di quelli modificati, insieme ai relativi schemi grafici;
- la rendicontazione delle spese sostenute.

Il contributo concesso al gestore per l'esecuzione dell'intervento verrà liquidato per una quota pari al 70% in acconto e per la restante quota del 30% a conclusione dei lavori e ad avvenuta presentazione della documentazione di cui al comma precedente. La liquidazione verrà disposta su presentazione di regolari fatture, a trenta giorni dalla data di ricevimento.

In caso di guasti improvvisi e di interventi imprevisti ed improcrastinabili, che comportino gravi rischi per l'incolumità e la sicurezza o per l'integrità della struttura, o il fermo dell'impianto e la sospensione delle attività, il gestore potrà, previa tempestiva segnalazione al Comune ed ottenuta specifica autorizzazione, intervenire direttamente avvalendosi di ditte specializzate nel settore d'intervento e richiedendo successivamente il rimborso delle spese sostenute, accompagnando la richiesta con una relazione dei lavori realizzati e delle relative ragioni tecniche.

Il contributo o il rimborso di cui ai commi precedenti non potranno essere concessi nel caso in cui si verificasse che l'intervento si è reso necessario per omessa manutenzione ordinaria, programmata o riparativa, da parte del gestore.

Come già indicato al precedente art. 2, tutte le opere e interventi realizzati dal gestore con o senza finanziamenti o benefici economici da parte del Comune, saranno di esclusiva proprietà del Comune stesso, compresi gli eventuali interventi realizzati senza la preventiva autorizzazione comunale, che non potranno costituire elemento di pretesa o riconoscimento alcuno e che verranno inglobati dall'Amministrazione al termine della convenzione.

Gli interventi di manutenzione straordinaria e miglioria a forte rilevanza strutturale eventualmente realizzati senza il contributo comunale potranno determinare una variazione della durata della convenzione, con allungamento dei tempi da concordare fra le parti.

Art. 11 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare l'impianto, a titolo gratuito, per un numero massimo di 10 giornate all'anno, per la realizzazione di manifestazioni organizzate direttamente o patrociniate, dandone informazione al gestore con congruo anticipo. In tali giornate il gestore assicurerà, a propria cura e spese, tutti i servizi necessari al funzionamento ordinario dell'impianto (pulizie, utenze, custodia ecc.).

Art. 12 - PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI

Il gestore ha il diritto di esercitare la pubblicità cartellonistica, fonica e di qualunque altro tipo all'interno dell'impianto. I contenuti dei messaggi non devono essere contrari al decoro e all'ordine pubblico. Le entrate derivanti dalla gestione della pubblicità sono di spettanza del gestore, a parziale copertura delle spese di gestione dell'impianto.

Il gestore inoltre può acquisire sponsorizzazioni inerenti le attività e iniziative realizzate all'interno dell'impianto, introitando i relativi proventi.

Art. 13 – DURATA

La presente convenzione ha validità dal 01.05.2017 al 30.04.2020, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio su concorde volontà delle parti.

L'affidamento potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo affidatario. In caso di proroga, il gestore è tenuto a proseguire la gestione dell'impianto, alle stesse condizioni contrattuali.

Alla scadenza dell'affidamento, o in caso di interruzione anticipata dello stesso, l'impianto dovrà essere riconsegnato nello stesso stato in cui è stato consegnato - fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso e gli interventi di miglioria e/o manutenzione straordinaria di cui al precedente art. 10 - e libero da persone e cose non di proprietà comunale.

Al momento della riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti.

Art. 14 - RAPPORTI ECONOMICI

Il corrispettivo spettante al gestore per la gestione dell'impianto è costituito dal diritto di utilizzo dello stesso, con incasso di tutti i relativi proventi, ivi comprese:

- le entrate derivanti dalle tariffe di cui al precedente art. 3;
- le entrate derivanti dalla realizzazione delle manifestazioni e iniziative di carattere extrasportivo di cui al precedente art. 3;
- le entrate derivanti dalla gestione del punto ristoro di cui al precedente art. 4, lett. q);
- le entrate derivanti dalla pubblicità e dalle sponsorizzazioni di cui al precedente art. 12.

Tutte le entrate realizzate dovranno essere rendicontate all'interno della relazione di cui al precedente art. 8, punto 3.

Il Comune inoltre, in considerazione dell'onerosità complessiva della gestione e della rilevanza sociale dell'impianto, erogherà annualmente al gestore un contributo economico finalizzato a sostenere, in particolare, le spese per le utenze di acqua e gas, attualmente in carico all'Amministrazione secondo quanto indicato al precedente art. 6. L'importo di tale contributo è pari:

- per la prima annualità, ad € 6.000,00;
- per la seconda annualità, ad € 5.700,00 (contributo annualità precedente, ridotto del 5%, ovvero di € 300,00);
- per la terza annualità, ad € 5.400,00 (contributo annualità precedente ridotto di ulteriori € 300,00).

In caso di rinnovo, il contributo verrà ulteriormente ridotto di un importo pari ad € 300,00 per ciascuna annualità.

Il contributo verrà liquidato in un'unica soluzione, entro il 31 luglio di ogni anno (anni 2017, 2018 e 2019). Per quanto riguarda l'anno 2017, il contributo verrà liquidato previa volturazione dei contratti di fornitura di acqua e gas e previa stipula formale della presente convenzione.

Il Comune infine corrisponderà al gestore una somma annua pari ad € 700,00 a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute per i consumi di acqua di cui al

precedente art. 6, comma 2 (consumi abitazione custode Centro sportivo "Liberazione" e locale adibito a palestra). Tale somma verrà liquidata entro il 31 luglio di ogni anno, insieme al contributo di cui al comma precedente. Per l'anno 2017, è previsto un rimborso pari ad € 409,00.

Art. 15 – ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GESTIONE

Nel periodo di durata della convenzione, il Comune, nell'ambito dei propri programmi di sostegno e promozione dello sport, potrà concedere ulteriori contributi economici a sostegno delle spese di gestione dell'impianto, sulla base degli indirizzi formulati dall'Amministrazione e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Art. 16 - DIVIETI

E' fatto divieto di cedere a terzi la presente convenzione.
E' fatto altresì divieto di sub concedere a terzi la gestione dell'impianto.

Art. 17 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

Ogni responsabilità per danni che, in relazione alla gestione e all'utilizzo dell'impianto, o per cause connesse o conseguenti, derivino al Comune di Cervia o a terzi, persone o cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del gestore.

Il gestore, a fronte dei rischi derivanti dalla gestione e utilizzo dell'impianto, ha l'obbligo di contrarre e di mantenere attiva per tutta la durata della convenzione, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro, compresi i volontari (RCO), con un massimale minimo di € 3.000.000,00 a sinistro.

Copia delle polizze stipulate dal gestore dovrà essere consegnata al Comune prima dell'avvio delle attività.

La sottoscrizione delle polizze non esonera il gestore dalle proprie responsabilità, né dal rispondere, del tutto o in parte, di quanto non coperto dalle polizze stesse, avendo esse il solo scopo di ulteriore tutela.

Nel caso in cui i danni alle persone o alle cose fossero causati da soggetti diversi dal gestore, autorizzati all'utilizzo dell'impianto, il gestore si rivarrà nei confronti degli stessi.

Art. 18 - CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune di Cervia si riserva la facoltà di eseguire verifiche e controlli sul corretto svolgimento delle attività. Tali verifiche verranno eseguite con le modalità ritenute più opportune, comprese visite e sopralluoghi presso l'impianto.

Art. 19 - INADEMPIMENTI E PENALI

In caso di mancato o inesatto adempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione, il Comune procederà alla contestazione dell'inadempienza mediante

comunicazione con raccomandata A.R. o PEC, assegnando un termine di 10 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui le controdeduzioni non pervengano entro il termine predetto o non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza, il Comune potrà applicare le penali di seguito indicate:

1. nel caso di comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza: penale di € 250,00 per ogni caso accertato; in caso di recidiva la penale verrà raddoppiata;
2. nel caso di concessioni in uso dell'impianto non conformi ai criteri di cui al precedente art. 3: penale di € 250,00 per ogni caso accertato;
3. nel caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, ai sensi di quanto previsto al punto 1) del piano di conduzione tecnica allegato (ALLEGATO A): penale pari allo 0,5% giornaliero del valore dell'intervento, fino alla concorrenza massima del 10% del valore dell'intervento;
4. nel caso di omessa guardiania durante il funzionamento dell'impianto: penale di € 250,00 per ogni caso accertato;
5. nel caso in cui non venga data esecuzione alle attività previste nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, senza il consenso del Comune: penale da € 200,00 a € 1.500,00 per ogni infrazione a seconda della sua gravità;
6. nel caso di altre violazioni degli obblighi di cui al presente capitolato: penale da € 200,00 a € 1.000,00 per ogni infrazione a seconda della sua gravità, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune.

Le penali verranno applicate tramite escussione della cauzione di cui al successivo art. 21, che dovrà essere reintegrata secondo quanto previsto al medesimo art. 21.

L'applicazione delle penali non esonera il gestore dall'obbligo di risarcire l'eventuale maggior danno arrecato al Comune in dipendenza dell'inadempimento e non esclude qualsiasi altra azione legale che il Comune intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.

Art. 20 - RISOLUZIONE E RECESSO

La convenzione si intende risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice comunicazione con raccomandata A.R. o PEC, in caso di:

- utilizzo improprio dell'impianto;
- abuso nel godimento dell'impianto, perpetrato attraverso alterazioni o modifiche dello stesso in assenza di preventiva autorizzazione di Comune;
- mancato rispetto di quanto previsto al precedente art. 6, comma 3;
- mancato rispetto dei divieti di cui al precedente art. 16;
- violazione dei Codici di cui al successivo art. 23;
- accertata evasione fiscale, frode o fallimento ovvero sottoposizione a procedura concorsuale del gestore;
- ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art.1453 e seguenti del Codice Civile.

Il Comune potrà procedere alla risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile per gravi e reiterati inadempimenti nello svolgimento delle attività; per reiterati si intendono almeno tre episodi opportunamente contestati.

La risoluzione della convenzione comporta l'incameramento della cauzione di cui al successivo art. 21, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del maggior danno

derivante dalle inadempienze accertate e dalla cessazione anticipata della convenzione.

Il Comune qualora in fase di esecuzione contrattuale si verificano variazioni degli attuali presupposti generali e normativi aventi notevole e/o rilevante entità, o qualora lo impongano ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dalla convenzione con preavviso di almeno 180 giorni, da comunicarsi al gestore a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC, senza che quest'ultimo possa sollevare eccezione ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

ART. 21 - CAUZIONI

All'atto della sottoscrizione della convenzione, il gestore dovrà costituire una cauzione dell'importo minimo di € 10.000,00, mediante garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione, del risarcimento dei danni derivanti da inadempimento e di danni agli impianti, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

In caso di escussione della cauzione, la stessa dovrà essere reintegrata entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del Comune.

Le parti danno atto che la cauzione è stata regolarmente costituita prima della sottoscrizione della convenzione, mediante polizza fidejussoria n. _____ rilasciata da _____ per un importo di € _____.

Art. 22 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il legale rappresentante del gestore dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003, che i propri dati e quelli del soggetto che rappresenta sono stati obbligatoriamente conferiti e che quelli eventuali conferiti in seguito:

- a) saranno trattati dal responsabile del procedimento anche con procedure informatizzate e solo nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione;
- b) potranno essere trasmessi agli altri Servizi dell'Ente ed agli altri soggetti solo nei limiti e nelle quantità strettamente necessaria ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Dichiara altresì di essere a conoscenza dei diritti che può esercitare personalmente o quale rappresentante della ditta ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 196/03. A tal fine il titolare del trattamento è il Comune di Cervia, il Responsabile del trattamento è la Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Servizi al Cittadino.

ART. 23 – CODICI DI COMPORTAMENTO

Il gestore si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, le norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e nel Codice di comportamento del Comune di Cervia (disponibile

sul sito internet istituzionale, sezione "Il Comune"), per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

Art . 24 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti la stipula della presente convenzione, compresi gli oneri tributari, sono a carico del gestore, che espressamente le assume.

Art. 25 - CONTROVERSIE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra Comune e gestore, sia durante il periodo di durata della convenzione sia al termine della medesima, non risolte di comune accordo, è competente il Foro di Ravenna.
E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 26 – RINVIO

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si fa espressamente rinvio alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 27– ALLEGATI

Si allegano materialmente, quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione:
ALLEGATO A: Piano di conduzione tecnica
ALLEGATO B: DUVRI.

PER IL GESTORE

PER IL COMUNE DI CERVIA